REGOLAMENTO (CEE) N. 1355/78 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1978

relativo all'istituzione di un dazio anti-dumping provvisorio sul ferro-cromo originario della Repubblica sudafricana e della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1411/77 (2), in particolare dall'articolo 15,

dopo aver ascoltato i pareri espressi dal comitato consultivo istituito con questo regolamento,

considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata a nome dei produttori comunitari di ferro-cromo, contenente elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping in materia di ferro-cromo originario della Svezia e della Repubblica sudafricana, nonché del notevole pregiudizio che ne risulta ;

considerando che, dato che le informazioni avevano messo in evidenza la ricevibilità della denuncia l'eventuale necessità di misure di difesa contro un dumping, la Commissione ha informato ufficialmente i rappresentanti dei paesi esportatori, nonché gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati ed ha pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 13 aprile 1978 un avviso di apertura di procedura d'inchiesta relativa alle importazioni di ferro-cromo originarie della Svezia e della Repubblica sudafricana (3) ed ha avviato l'esame dei fatti per i paesi succitati ;

considerando che la Commissione ha dato alle parti interessate la possibilità di far conoscere il rispettivo punto di vista per iscritto ;

considerando che la Commissione ha ascoltato le parti dando a quelle direttamente interessate l'occasione di sviluppare verbalmente il rispettivo punto di vista, nonché di incontrarsi per un confronto delle tesi e degli argomenti a contrario ;

considerando che ai fini di una determinazione preliminare del margine di dumping dei prodotti svedesi, la Commissione ha proceduto ad un controllo sul posto presso il principale produttore svedese ;

considerando che, in occasione di questo esame preliminare la Commissione ha constatato che le vendite della società in questione sul mercato svedese erano relativamente deboli rispetto alla sua cifra di affari globali e che i prezzi di vendite nazionali non permettevano un valido confronto di prezzi ; che essa ha di conseguenza fatto ricorso al criterio dei costi di produzione ;

considerando che questi costi di produzione sono stati calcolati tenendo conto fra l'altro dei seguenti elementi : materie prime (compreso il minerale di base, che contiene ossido di cromo, bauxite, quarzo, nonché altre materie di carica e fondenti), costi di energia (coke, elettricità), costi della manodopera, ivi compresi i costi sociali, altri costi di sfruttamento (ivi comprese le spese di manutenzione e di trasporto), interessi pagati, elementi ai quali è stato aggiunto un importo ragionevole per le altre spese di amministrazione, di vendita e altre, nonché per i profitti ;

considerando che questi calcoli preliminari hanno dimostrato che il valore normale del ferro-cromo sul mercato svedese, riportato ad una base cif franco frontiera della Comunità, non sdoganato, è di 36,05 US cts/lb per la « carica cromo » di 38,93 US cts/lb per il ferro-cromo carburato e di 62,23 US cts/lb per il ferro-cromo superraffinato ;

considerando che il margine di dumping dei prodotti sudafricani ha dovuto essere determinato preliminarmente sulla base dei dati di fatto accessibili alla Commissione, essendosi rivelata impossibile per il momento un'inchiesta sul posto presso i produttori sudafricani ;

considerando che l'esame preliminare di questi dati di fatto accessibili sui costi di produzione nella Repubblica sudafricana ha dimostrato che il valore normale di ferro-cromo sul mercato sudafricano, riportato ad una base cif franco frontiera della Comunità, non sdoganato, è di 34,35 US ct/lb per la « carica cromo », di 37,13 US cts/lb per il ferro-cromo carburato, e di 59,35 US cts/lb per il ferro-cromo super raffinato ;

(1) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 4.
(3) GU n. C 90 del 13. 4. 1978, pag. 3.

considerando che questi valori normali sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione sudafricani e svedesi nella Comunità ;

considerando che questo confronto è stato fatto allo stesso stadio commerciale, per vendite effettuate nelle stessa data e tenendo conto, secondo il loro fondamento, delle differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita e nelle altre differenze che riguardano la comparabilità dei prezzi ;

considerando che da questo esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di un dumping, il cui margine è costituito dalla sottoquotazione dei valori normali ;

considerando che, quanto al pregiudizio per la produzione interessata, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di ferro-cromo esportato dalla Repubblica sudafricana e dalla Svezia sono aumentate da un livello di circa 94 000 tonnellate del 1974 alle 204 000 tonnellate del 1977 ;

considerando che le importazioni in questione rappresentavano nel 1974 una quota di mercato comunitario del 19 % nel 1974 e del 45 % nel 1977 e hanno di conseguenza un'influenza molto rilevante sul mercato ;

considerando che i prezzi di queste importazioni sul mercato comunitario sono notevolmente diminuiti, soprattutto nel corso degli ultimi mesi, esercitando in tal modo un effetto depressivo sui prezzi dei produttori comunitari che non coprono più i propri costi di produzione ;

considerando che questa evoluzione è avvenuta a danno dell'industria comunitaria, che si trova in una situazione molto difficile caratterizzata da una diminuzione della produzione di circa il 17 % tra il 1974 e il 1977, a causa di un ampio sottoimpiego delle capacità di produzione, della entità delle scorte non vendute, della cessione temporanea della produzione in una regione della Comunità e delle perdite di posti di lavoro e della riduzione di orario per il personale delle imprese in questione, nonché della comparsa di perdite ;

considerando che, pur tenendo conto degli altri fattori che influenzano la situazione di questa produzione come ad esempio il volume delle importazioni di altre provenienze, vi sono dunque elementi di prova sufficienti per dimostrare che le importazioni in questione causano o minacciano di causare un forte pregiudizio per la produzione comunitaria interessata ;

considerando che, si profila un nuovo aggravamento della situazione tenendo conto dell'aumento spettacolare delle importazioni nei primi mesi del 1978 ;

considerando che per questi motivi uno Stato membro ha chiesto alla Commissione di prendere immediatamente misure provvisorie, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c, del regolamento (CEE) n. 459/68 ;

considerando che, di conseguenza gli interessati della Comunità richiedono un'azione immediata che consiste nell'istituzione di un dazio anti dumping provvisorio nei confronti delle importazioni di ferrocromo originario della Repubblica sudafricana e della Svezia ;

considerando nondimeno che l'inchiesta presso un esportatore svedese, le cui forniture nella Comunità hanno soltanto un'influenza molto limitata, non è ancora giunta ad un punto assai avanzato per permettere delle conclusioni preliminari ; che è quindi opportuno escluderlo momentaneamente dall'applicazione di questo dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sul ferro-cromo, di cui alla sottovoce 73.02 E I della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimexe 73.02-51, originario della Repubblica sudafricana e della Svezia. Questo dazio non si applica al ferrocromo fabbricato dalla Ferrolegeringar Trollhatteverken AB, svedese.

Le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali si applicano a questo dazio.

2. Gli importi di questo dazio corrispondono alla differenza tra il valore normale nella Repubblica sudafricana e in Svezia definito al paragrafo 3 e al prezzo franco frontiera della Comunità, non sdoganato, al primo importatore.

3. Ai fini del presente regolamento, i valori normali nella Repubblica sudafricana e in Svezia, riportati ad una base cif franco frontiera della Comunità, non sdoganato, sono i seguenti :

Composizione	Valori normali in US cts per lb di cromo contenuto	
	Repubblica sudafricana	Svezia
1. ferro-cromo denominato « carica cromo » : — tenore in cromo : 50 — 58 % compreso — tenore in carbonio : 6 — 9 % compreso — tenore in silice : 1 — 7 % compreso	34,35	36,05
2. ferro-cromo carburato : oltre il 58 % — tenore in cromo : oltre il 58 % — tenore in carbonio : 4 — 7 % compreso — tenore in silice : 1,5 % al massimo	37,13	38,93
3. ferro-cromo super raffinato con un tenore massimo in carbonio del 0,5 % un tenore massimo in silice del 1,5 %	59,35	62,23

4. I valori normali di cui sopra sono netti se le condizioni di vendita prevedono che il pagamento interviene a trenta giorni, fine del mese di fornitura ; essi sono aumentati o diminuiti del 1 % per ciascun termine di pagamento di un mese in più o in meno.

Articolo 2

L'immissione in consumo nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Esso si applica ferme restando le disposizioni degli articoli 16 e 18 del regolamento (CEE) n. 459/68 ; fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio riguardante l'applicazione di misure definitive, o la proroga del dazio provvisorio ed al massimo per un periodo di tre mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione